



fondo
sociale europeo

BANDO REGIONALE ATTUATIVO DELLA MISURA

3.10.iv.12.02.02

**della Direttiva relativa alla formazione continua e permanente
dei lavoratori occupati**

di cui alla D.G.R. n. 26-3145 del 11/4/16 e s.m.i.

**Piani Formativi di area a finanziamento indiretto per imprese e
soggetti assimilabili realizzati da operatori accreditati
Periodo 2016 – 2018**

Bando PFA _ 16-18_I° Agg_testo aggiornato

**Determinazione della Direzione regionale Coesione Sociale n. 901 del 07/12/2016
Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni apportate con la Determinazione n. 1151 del 21/11/2017**



**REGIONE
PIEMONTE**

per una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva

www.regione.piemonte.it/europa2020

INIZIATIVA CO-FINANZIATA CON FSE

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 2 di 40

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA.....	4
2.1 Misura 3.10iv.12.02.....	4
2.1.1 Obiettivo della Misura.....	4
2.1.2 Elementi caratterizzanti.....	4
2.1.3 Priorità regionali specifiche.....	7
2.1.4 Priorità territoriali.....	7
2.1.5 Modalità di perseguimento dei principi orizzontali del POR e delle altre priorità.....	8
3. COMMITTENTI E DESTINATARI / PARTECIPANTI.....	8
3.1 Committenti.....	8
3.2 Definizione della dimensione di impresa/ente.....	9
3.3 Destinatari /partecipanti.....	9
4. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI.....	9
4.1 Identificazione dei proponenti /beneficiari.....	9
4.2 Determinazione della localizzazione dei beneficiari/destinatari.....	10
5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA.....	10
6. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI.....	11
7. DEFINIZIONE DEL PREVENTIVO DI CONTRIBUTO.....	11
7.1 Determinazione del preventivo dei P.F.A.....	11
7.1.1 Determinazione del preventivo degli interventi.....	12
7.1.2 Determinazione del preventivo delle singole edizioni.....	12
8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.....	13
8.1 Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione dei P.F.A.....	13
8.2 Documentazione facente parte integrante della domanda.....	14
9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE.....	15
9.1 Verifica di ammissibilità.....	16
9.1.1 Procedure per la verifica di ammissibilità.....	16
9.1.2 Esiti della verifica di ammissibilità.....	17
9.2 Valutazione di merito.....	17
9.2.1 Procedure per la valutazione di merito.....	17
9.2.2 Classi, oggetti e criteri per la valutazione di merito.....	18
9.2.3 Esiti della valutazione.....	21
10. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'.....	21
11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	22
12. MODALITA' DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI.....	22

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 3 di 40

12.1	Condizioni generali per la realizzazione degli interventi.....	22
12.1.1	Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali.....	22
12.1.2	Documentazione facente parte integrante della richiesta.....	23
12.1.3	Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla richiesta.....	24
12.1.4	Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali.....	25
12.1.5	Correzioni d'ufficio.....	26
12.1.6	Autorizzazione delle edizioni corsuali.....	26
12.2	Avvio delle attività.....	26
12.2.1	Avvio delle edizioni corsuali autorizzate.....	26
12.2.2	Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione.....	26
12.3	Delega - Partner.....	27
12.4	Variazioni in corso d'opera.....	27
12.5	Termine delle attività' – conclusione dell'operazione.....	28
12.6	Penalita'.....	28
12.7	Termine ultimo per la presentazione del consuntivo.....	28
13.	MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEL CONSUNTIVO.....	28
14.	CONTROLLI.....	29
15.	FLUSSI FINANZIARI.....	30
16.	AIUTI DI STATO.....	30
16.1	Determinazione delle quote di cofinanziamento e limiti di cumulo.....	31
17.	INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	31
18.	CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	32
19.	TUTELA DELLA PRIVACY.....	32
20.	DISPOSIZIONI FINALI.....	33
20.1	Inquadramento giuridico e fiscale delle somme erogate.....	33
20.2	Adempimenti inerenti il monitoraggio delle operazioni.....	33
20.3	Termini di conclusione del procedimento.....	33
20.4	Responsabile del procedimento.....	33
21.	RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI.....	33
21.1	Riferimenti comunitari.....	34
21.2	Riferimenti nazionali.....	34
21.3	Riferimenti regionali.....	34
 ALLEGATI		
	ALLEGATO A	36
	ALLEGATO B.....	37
	ALLEGATO C.....	40

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 4 di 40

1. PREMESSA

Il presente bando reca le indicazioni per la predisposizione delle domande di finanziamento inerenti le attività di tipo “A” – Attività di formazione per iniziativa aziendale, nello specifico le attività “A2”– Piani formativi di Area a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili, realizzati da operatori accreditati, (Misura 3.10iv.12.02.02) disciplinate dalla Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati periodo 2016 – 2018, approvata dalla Giunta Regionale del Piemonte con Deliberazione n. 26 - 3145 del 11/4/2016 e s.m.i. (di seguito Direttiva Formazione Continua e Permanente) e destinati alla formazione dei lavoratori occupati nelle imprese localizzate negli ambiti territoriali ottimali: 1 – Novarese, Vercellese, Biellese e Verbanese, 2 - Astigiano e Alessandrino, 3 – Cuneese.

Il presente provvedimento opera in applicazione della normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 651/2014 relativamente agli aiuti per la formazione (art. 31).

2. OBIETTIVI E CARATTERISTICHE DELLA MISURA

2.1 MISURA 3.10IV.12.02.02

La misura 3.10iv.12.02.02 finanzia piani formativi di area a finanziamento indiretto per imprese e soggetti assimilabili, realizzati da operatori accreditati.

2.1.1 Obiettivo della Misura

Perseguire obiettivi comuni di sviluppo del tessuto economico produttivo in una determinata area di riferimento attraverso la qualificazione e l’aggiornamento delle risorse umane delle imprese committenti.

2.1.2 Elementi caratterizzanti

I **Piani Formativi di Area** (di seguito P.F.A.) sono costituiti da uno o più interventi formativi, di norma a carattere pluriaziendale, volti a perseguire obiettivi comuni di sviluppo del tessuto economico produttivo regionale attraverso la riqualificazione delle risorse umane delle imprese/enti committenti in una determinata Area di riferimento, intesa come aggregazione di tipo:

T) Territoriale, qualora identifichi una zona corrispondente a uno o più Comuni dell’ambito territoriale ottimale di riferimento del Piano in cui sono localizzate le imprese/enti potenzialmente committenti degli interventi e nell’ambito della quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano stesso;

S) Settoriale, qualora identifichi uno specifico settore/comparto produttivo di cui facciano parte i potenziali committenti, localizzati nell’ambito territoriale ottimale di riferimento del Piano, nell’ambito del quale si intendono realizzare gli obiettivi del Piano stesso; ai fini del presente Bando è da intendersi come specifico settore/comparto anche un insieme di macrosettori ATECO (fino al massimo di tre), riferiti alla stessa attività economica, qualora emerga chiaramente, anche dalla relazione, la connessione tra i macrosettori prescelti a supporto della formazione congiunta prevista dal Piano presentato;

P) Professionale, qualora si identifichi una specifica professionalità/competenza comune a realtà aziendali, anche tra loro differenti, localizzate nell’ambito territoriale ottimale di riferimento del Piano, il cui sviluppo è funzionale alla realizzazione degli obiettivi del Piano stesso.

Si considerano finanziabili ai sensi del presente Bando i P.F.A. **costituiti da interventi finalizzati** a sostenere:

- l’attivazione di processi o produzioni innovative particolarmente significative per lo sviluppo regionale.** Ai fini del presente bando rispondono a tale finalità gli interventi formativi riferiti alle sei aree di innovazione (aereo spazio, automotive, chimica/verde/cleantech, mecatronica, made in Piemonte e salute e benessere) individuate e descritte nel documento “S3 Strategia per la specializzazione intelligente del Piemonte” disponibile all’indirizzo internet www.regione.piemonte.it/parteneriato1420/dwd/S3piemonte.pdf. (rif. Pag. 76 del citato documento). Rispondono altresì alla medesima finalità gli interventi in ottica di green economy e di clean production, come definiti nel Documento Strategico Unitario per la programmazione 2014-2020 dei fondi europei a finalità strutturale.
- lo sviluppo di aree professionali strategiche per l’economia regionale** individuate nell’ambito della concertazione con le parti sociali di cui all’allegato A del presente Bando;

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 5 di 40

3. l'attuazione di progetti di investimento multiattoriali già approvati e finanziati da altri Fondi Strutturali nell'ambito della programmazione comunitaria per il periodo 2014/2020, con cofinanziamento della Regione, nei quali il ricorso ad azioni formative costituisca un indispensabile complemento.

Ciascun Piano Formativo di Area:

- è indirizzato a **imprese/enti terzi committenti** che, aderendo al piano, usufruiscono dell'azione formativa per i propri addetti;
- ha come **destinatari** i lavoratori occupati alle dipendenze delle suddette imprese/enti terzi committenti;
- è presentato da un **sogetto proponente** che, in quanto **beneficiario dei contributi**, assume l'impegno di esecuzione degli interventi a favore dei committenti (e pertanto assume anche la definizione di soggetto attuatore).

Ciascun Piano Formativo di Area comprende più interventi che assumono la forma di **corsi di formazione indiretta** comprensivi di progetto didattico e operativo e preventivo di spesa dei costi di formazione; detti corsi sono svolti in edizioni di tipo "**strutturato**" (edizioni del corso per gruppi di allievi con caratteristiche omogenee).

Il P.F.A. si sviluppa attraverso tre fasi distinte: la proposta generale iniziale, la successiva definizione di dettaglio delle edizioni corsuali e la realizzazione delle attività.

La **proposta iniziale** riporta l'ambito territoriale ottimale di riferimento, la finalizzazione e gli obiettivi perseguiti dal piano, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, la definizione ed i contenuti degli interventi costituenti e per ciascuno di essi individua la durata prevista ed il numero complessivo di partecipanti; sulla base del sistema parametrico di cui al capitolo 6 viene attribuito un importo economico massimo a ciascun intervento.

La proposta iniziale può essere accompagnata dalla dichiarazione di sostegno da parte di una o più associazioni delle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello regionale, che assumono il ruolo di promotori.

Gli interventi che compongono il piano devono avere il seguente oggetto:

- formazione organizzativo-gestionale, finalizzata allo sviluppo delle tecniche di gestione e/o organizzazione aziendale e delle procedure interne nonché all'acquisizione di competenze digitali e linguistiche;

oppure

- formazione tecnica/tecnologico-produttiva, finalizzata allo sviluppo di tecniche/tecnologie di produzione¹ in senso lato, alla conduzione di impianti, attrezzature, macchinari, o alla sperimentazione di materiali o prodotti innovativi.

Il Piano Formativo e gli interventi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di autorizzazione. La somma degli importi relativi agli interventi approvati ne costituisce l'ammontare complessivo massimo.

La **definizione di dettaglio** precede l'inizio delle attività e consiste, per i soli Piani Formativi autorizzati, nella definizione delle singole edizioni di ciascun intervento.

Possono essere realizzate più edizioni di un medesimo intervento fino all'esaurimento dell'importo approvato per l'intervento stesso.

In relazione ai committenti, ai partecipanti e alle rispettive caratteristiche, sempre sulla base del suddetto sistema parametrico e in applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (ex Reg. UE n. 651/2014 art. 31), viene quantificato il contributo massimo erogabile per la singola edizione e il relativo cofinanziamento privato, definiti per committente. La definizione di dettaglio di ciascuna edizione è oggetto della verifica di congruenza con il Piano autorizzato e si conclude con l'autorizzazione ad avviare l'attività.

¹ La definizione di produzione si intende relativa a beni e servizi

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 6 di 40

Il Piano Formativo di Area è **realizzato** a cura del soggetto attuatore/beneficiario (operatore accreditato); In qualità di proponente e titolare dell'intervento, esso cura l'esecuzione e la gestione delle edizioni nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando, dai relativi dispositivi di attuazione e delle vigenti norme e disposizioni dell'Unione, nazionali e regionali.

Gli interventi formativi vengono di norma realizzati presso le sedi del soggetto attuatore/beneficiario oppure presso le sedi delle imprese/enti committenti, utilizzando strutture e strumentazione appositamente dedicate; possono essere altresì svolti in modalità mista.

A partire dalla data di autorizzazione del P.F.A. l'operatore può dare inizio ai corsi in esso compresi attivandone una o più edizioni, anche differite nel tempo, in relazione alle esigenze organizzative proprie e/o delle imprese/enti committenti; l'avvio di ciascuna edizione è soggetto ad autorizzazione regionale.

Sono finanziabili ai sensi del presente Bando le attività formative costituenti i Piani Formativi di Area, di **durata compresa tra un massimo di 200 ore ed un minimo di 16 ore**. Fanno eccezione i corsi soggetti a normative specifiche per i quali è considerata ammissibile la durata obbligatoria eventualmente prevista delle normative medesime.

Non si considerano ammissibili nell'ambito dei P.F.A. di cui al presente Bando:

- i corsi inerenti le professioni sanitarie o assimilabili;
- i corsi di formazione per la professione di Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
- i corsi per addetti ai servizi di controllo per attività di intrattenimento;
- gli interventi di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

Ai sensi del Reg. UE 651/14 art. 31 **non sono finanziabili i corsi organizzati dalle imprese**, anche intese nel senso estensivo di cui al par. 3.1, **per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione**.

Non sono ammessi interventi svolti in modalità FaD (formazione a distanza).

Progettazione delle attività formative

Gli interventi proposti sono composti da una descrizione amministrativa e da una descrizione didattica redatta in conformità con quanto stabilito dal documento "Standard di progettazione dei percorsi" allegato A della D.D. n. 511 del 02/07/2015 del Settore Standard Formativi - Qualità ed Orientamento Professionale ora Settore Standard Formativi e Orientamento Professionale della Direzione Coesione Sociale.

Deve quindi essere obbligatoriamente compilata la scheda descrittiva del percorso formativo relativa ai contenuti didattici di ogni singolo corso proposto.

Sul bando in oggetto si considerano ammissibili esclusivamente i percorsi formativi realizzati a partire da profili/obiettivi e competenze o parti di esse presenti nel Repertorio pubblico degli Standard formativi o, se previsti, devono essere utilizzati i percorsi standard contenuti nel suddetto repertorio.

Il percorso formativo deve prevedere un approfondimento a livello di microprogettazione.

Con riferimento alle modalità di progettazione degli interventi si precisa che:

- le "linee guida per la sicurezza" di cui al capitolo 9 dei già citati "Standard di progettazione dei percorsi" non si applicano alle attività formative di cui al presente Bando, in quanto riferite a destinatari (lavoratori occupati individuati dal rispettivo datore di lavoro) per i quali l'informazione e la formazione in materia di sicurezza si intende obbligatoriamente già svolta a cura dell'impresa/ente committente e comunque incompatibile con il finanziamento pubblico ai sensi del reg. UE n. 651/2014;
- le "linee guida per l'orientamento" di cui al capitolo 10 del medesimo documento "Standard di progettazione dei percorsi" non si applicano agli interventi formativi di cui al presente Bando, in quanto non riferite ai corsi brevi di aggiornamento/riqualificazione della formazione continua. È necessario però che su tutti i corsi sia prevista un'ora (o più laddove necessario) di "accoglienza" che andrà a comporre la prima unità formativa del percorso.

Nella progettazione di tutti i percorsi deve essere obbligatoriamente descritta la Prova Complessiva di Valutazione.

Per le modalità di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite dagli allievi delle attività di cui al presente Bando si fa riferimento alle indicazioni in materia emanate dal competente Settore Standard Formativi - e Orientamento Professionale della Direzione Regionale Coesione Sociale.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 7 di 40

2.1.3 Priorità regionali specifiche

Nella valutazione dei P.F.A. di cui al presente Bando usufruiscono di specifico punteggio i Piani di cui tutti i corsi siano strettamente connessi allo sviluppo di progetti innovativi in almeno una delle seguenti materie:

- biotecnologie
- aerospazio
- mecatronica
- mobilità sostenibile
- green economy.

Usufruiscono altresì di specifico punteggio i Piani per i quali il soggetto presentatore assuma l'impegno a garantire per ciascuna edizione di tutti i corsi costituenti il Piano medesimo, la destinazione a lavoratori di 5 o più imprese/Enti committenti.

2.1.4 Priorità territoriali

Ambito territoriale ottimale 1

Sono valorizzati, attraverso l'attribuzione di uno specifico punteggio, gli interventi formativi costituenti i PFA riferiti **all'ambito territoriale ottimale 1**:

- per i quali il soggetto proponente assuma l'impegno a garantire per ciascuna edizione la destinazione esclusiva a committenti di dimensione micro o piccola e/o a cooperative sociali (L. 381/91);
- i cui contenuti siano riferiti al turismo/promozione/accoglienza turistica o alla produzione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti agroalimentari di eccellenza territoriale;
- i cui contenuti siano riferiti alla filiera delle costruzioni o al settore della logistica;
- i cui contenuti siano riferiti al settore tessile e/o al settore della meccanica.

Ambito territoriale ottimale 2

Sono valorizzati, attraverso l'attribuzione di uno specifico punteggio gli interventi formativi costituenti i PFA riferiti **all'ambito territoriale ottimale 2** :

- per i quali il soggetto proponente assuma l'impegno a garantire per ciascuna edizione la destinazione esclusiva a committenti di dimensione micro o piccola e/o a cooperative sociali (L. 381/91);
- i cui contenuti siano riferiti al turismo/promozione/accoglienza turistica o alla produzione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti agroalimentari di eccellenza territoriale;
- i cui contenuti siano riferiti al settore della logistica o della meccanica
- i cui contenuti siano riferiti al settore orafa.

Ambito territoriale ottimale 3

Sono valorizzati, attraverso l'attribuzione di uno specifico punteggio gli interventi formativi costituenti i PFA riferiti **all'ambito territoriale ottimale 3** :

- per i quali il soggetto proponente assuma l'impegno a garantire per ciascuna edizione la destinazione esclusiva a committenti di dimensione micro o piccola e/o a cooperative sociali (L. 381/91);
- i cui contenuti siano riferiti al turismo/promozione/accoglienza turistica o alla produzione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti agroalimentari di eccellenza territoriale;
- i cui contenuti siano riferiti al recupero edilizio e/o a nuove costruzioni in edilizia ad impatto zero;
- i cui contenuti siano riferiti al settore della meccanica.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 8 di 40

2.1.5 Modalità di perseguimento dei principi orizzontali del POR e delle altre priorità

La Direttiva Formazione Continua e Permanente, al paragrafo 8.2, richiamando un principio generale a tutta la Programmazione POR FSE 2014-2020, impone per le attività formative riferite al presente Bando:

- il rispetto dei **principi delle pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione**, affinché in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione dei programmi, anche in connessione alla sorveglianza, alla predisposizione di relazioni e alla valutazione, sia tenuta in considerazione e promossa l'integrazione della prospettiva di genere e sia prevenuta qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

- il rispetto del **principio dello sviluppo sostenibile** finalizzato a preservare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente.

A tal fine, su tutti gli interventi formativi proposti, nelle modalità e/o negli strumenti, devono necessariamente essere valorizzati i principi delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile, secondo quanto previsto negli "Standard di progettazione dei percorsi", all. "A" alla D.D. n. 511 del 2/07/2015.

Relativamente ai principi delle pari opportunità tra uomini e donne e della non discriminazione si precisa che per i percorsi formativi di durata inferiore a 150 ore non è richiesto il *curriculum vitae* dell'esperto/a di parità, né la relazione di cui all'all. "A" alla D.D. n. 511 del 2/07/2015.

Il mancato inserimento dei principi orizzontali e della loro valorizzazione nei percorsi formativi determina l'inammissibilità dell'intervento.

Il riconoscimento delle **priorità** nonché la conseguente eventuale attribuzione dei relativi punteggi, avviene a livello del piano/intervento, sulla base degli impegni indicati dai proponenti sul modulo di domanda e sulla base dei contenuti dei percorsi formativi.

La mancata coerenza con la caratteristica di priorità indicata dal proponente, sul piano e/o sugli interventi, determina, in fase di istruttoria, l'impossibilità di assegnazione del relativo punteggio. Nel caso della pluriaziendalità con almeno cinque committenti e della destinazione ai lavoratori alle dipendenze di microimprese o piccole imprese e/o cooperative sociali L. 381/91, il mancato rispetto della priorità riconosciuta comporta l'inammissibilità delle edizioni cursuali.

3. COMMITTENTI E DESTINATARI / PARTECIPANTI

3.1 COMMITTENTI

Possono essere committenti delle edizioni dei corsi presenti nel P.F.A. le imprese private e pubbliche ex L.R. n. 63/1995, art. 11, comma 1, lett. d) e, in generale, i datori di lavoro a esse assimilabili, localizzate/i negli ambiti territoriali ottimali 1 – 2 - 3, per la formazione di lavoratori in esse/i occupati; si intendono compresi nella presente definizione tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, ditte individuali, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D.Lgs. 10/9/2003 n. 276, esclusivamente per la formazione dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze.

Per i soli piani settoriali e professionali, in via eccezionale e a fronte di adeguata motivazione, possono essere committenti delle edizioni dei corsi presenti nel P.F.A. anche imprese/enti localizzate/i nel territorio della Città Metropolitana di Torino, purché la maggior parte dei lavoratori appartenga alle imprese/enti localizzati nell'ambito territoriale ottimale di riferimento del P.F.A. Analogamente, possono essere committenti delle edizioni dei corsi anche imprese/enti localizzati in un ambito territoriale diverso da quello di riferimento del P.F.A., purché la maggior parte dei lavoratori appartenga alle imprese/enti localizzati nel suddetto ambito di riferimento del PFA.

Le imprese/enti committenti sono assoggettate/i alle norme comunitarie in materia di aiuti di stato.

Gli enti pubblici non possono essere committenti di P.F.A finanziati ai sensi del presente Bando.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 9 di 40

3.2 DEFINIZIONE DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA/ENTE

Secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003, confermata dal Reg. UE 651/14 allegato I, riportata nell'allegato B al presente bando) in relazione al numero di addetti ed alle soglie finanziarie che definiscono le categorie delle imprese, si definisce:

- media impresa un'impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

L'effettiva dimensione è inoltre determinata in relazione alle condizioni di partecipazione e controllo previste dal citato regolamento. Le imprese non rientranti nelle predette categorie sono classificate grandi.

La suddetta classificazione si applica anche ai soggetti privati assimilabili alle imprese.

3.3 DESTINATARI /PARTECIPANTI

Sono destinatari degli interventi di cui al presente Bando i lavoratori occupati:

- a) impiegati in ruoli esecutivi e/o privi di livelli di qualificazione di base;
- b) impiegati in ruoli intermedi o in ruoli di responsabilità e/o funzioni specialistiche, compresi gli operatori delle agenzie formative e dei soggetti accreditati per i servizi al lavoro;
- c) quadri e dirigenti;
- d) agenti, lavoratori con contratto a tempo parziale, a tempo determinato o di collaborazione organizzata dal committente ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 81/2015, nonché inseriti nelle altre tipologie contrattuali previste dalla vigente normativa in materia che configurino lo stato di lavoratore occupato;
- e) titolari e amministratori di piccole e medie imprese, inclusi i coadiuvanti;
- f) professionisti iscritti ai relativi albi.

Le attività svolte ai sensi del presente bando alle quali partecipino lavoratori assunti con contratto di inserimento o di apprendistato, possono integrare ma non sostituire l'intervento formativo obbligatorio previsto ai sensi dei rispettivi contratti.

Nell'ambito dei destinatari di cui alla tipologia d) nei confronti dei quali l'operatore proponente abbia stipulato un contratto nelle forme previste dalle rispettive norme legislative di riferimento, alla voce "Agenti" si intendono compresi gli agenti di commercio e/o rappresentanti, di affari in Mediazione, di assicurazione e Broker, di prodotti finanziari.

Non sono ad alcun titolo inclusi tra i destinatari delle azioni di cui al presente Bando:

- i soci non dipendenti, gli amministratori (non contrattualizzati), i consiglieri di società/enti;
- i soci non lavoratori (soci di capitale) di imprese, incluse le Cooperative;
- le persone in mobilità.

Non sono inoltre inclusi i lavoratori percettori di ammortizzatori sociali per i quali siano previsti interventi formativi ai sensi di altri atti di indirizzo e/o specifici provvedimenti di sostegno.

Sono esclusi i lavoratori della Pubblica Amministrazione.

4. SOGGETTI PROPONENTI / BENEFICIARI

4.1 IDENTIFICAZIONE DEI PROPONENTI /BENEFICIARI

Possono realizzare le attività di cui al presente Bando e beneficiare dei relativi contributi le seguenti tipologie di soggetti:

- **Agenzie formative ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punti a), b) e c)**, localizzate negli ambiti territoriali ottimali 1 – 2 - 3 , inclusa Città Studi spa, anche tra loro in R.T., che intendano formare occupati presso le imprese private e pubbliche come definite al par. 3.1. Ferma restando

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 10 di 40

l'attribuzione del ruolo di capofila ad un'agenzia formativa come sopra definita, gli atenei localizzati negli ambiti territoriali ottimali 1 – 2- 3 possono partecipare ai suddetti eventuali R.T;

- **Consorzi di imprese ex L.R.63/95 art.11, 1° comma, punto d)**, localizzati negli ambiti territoriali ottimali 1 – 2 - 3, che intendano formare lavoratori occupati presso le imprese come definite al par. 3.1 ad essi consorziate.

Le Agenzie formative, i capofila di R.T. e i Consorzi di imprese, titolari di interventi formativi a finanziamento indiretto, e per i R.T. tutti i componenti che erogano formazione, devono essere accreditati **ai sensi delle norme nazionali (D.M. 166 del 25/5/01) e delle disposizioni regionali vigenti per l'accreditamento delle sedi formative.**

In particolare **devono essere accreditati per le attività relative alla macrotipologia C) Formazione continua; ove fosse prevista la partecipazione di lavoratori disabili, l'operatore dovrà inoltre essere accreditato per la tipologia H.**

Il possesso dei requisiti di accreditamento non costituisce un elemento di ammissibilità della domanda ed è rilevato al momento dell'autorizzazione all'avvio delle attività approvate e finanziate.

La sede operativa accreditata responsabile dell'attività formativa deve essere localizzata nell'ambito territoriale ottimale di riferimento del P.F.A.; inoltre, qualora venga utilizzata una sede occasionale (che deve essere necessariamente anagrafata), **quest'ultima deve essere localizzata nel territorio della provincia dove è localizzata la sede accreditata.**

Al fine di evitare la concentrazione di un numero eccessivamente consistente di attività in capo a un unico operatore, ciascun soggetto proponente può presentare, da solo o come capofila o come componente di RT **fino a un massimo di 2 piani per ciascun ambito territoriale, per ogni sportello di presentazione.**

4.2 DETERMINAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DEI BENEFICIARI/DESTINATARI

Con la definizione di "localizzato negli ambiti territoriali ottimali 1 – 2 – 3" si intende un soggetto (Impresa, Consorzio, Agenzia, Ente ecc.) che, indipendentemente dal luogo in cui è situata la propria sede legale, abbia una o più unità locali situate in uno degli ambiti territoriali ottimali 1-2-3.

Per "lavoratori destinatari dell'intervento formativo" (appartenenti a tutte le categorie di cui al paragrafo 3.3) di cui sia committente l'impresa/ente si intendono quelli impiegati/operanti nelle suddette unità locali.

Le presenti definizioni si applicano a ciascun committente.

5. RISORSE DISPONIBILI E FONTE FINANZIARIA

Sono attribuite al presente Bando risorse pubbliche per complessivi **€ 6.984.048,11** derivanti dalla dotazione del POR FSE 2014 – 2020, a valere sulla misura 3.10iv.12.02.02.

Tali risorse sono ripartite tra i singoli ambiti territoriali sulla base della percentuale di occupati sul totale regionale rilevata dall' O.R.M.L. e della percentuale di domanda ammissibile registrata a valere sul complesso dei bandi afferenti attività di formazione per occupati, emanati nel corso del precedente periodo di programmazione dalle Amministrazioni Provinciali; sono suddivise nei due sportelli di presentazione delle domande nella misura del 60% delle risorse sul primo sportello e 40% sul secondo sportello come specificato nella tabella 1.

TABELLA 1) – Bando Piani Formativi di Area - 2016-2018 Misura 3.10iv.12.02.02				
Ripartizione delle risorse per ambito territoriale ottimale e per sportello				
SPORTELLO	Disponibilità Ambito 1	Disponibilità Ambito 2	Disponibilità Ambito 3	Disponibilità Totale
I SPORTELLO	1.547.020,90	954.860,65	1.688.547,31	4.190.428,87
II SPORTELLO	1.031.347,27	636.573,77	1.125.698,21	2.793.619,24

La Direzione Coesione Sociale può ridefinire il suddetto riparto con proprio provvedimento, anche contestuale all'approvazione dei P.F.A. in esito al presente bando, in relazione all'effettivo utilizzo di risorse per ciascun ambito territoriale ottimale ed alle previsioni di impiego degli importi residui.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 11 di 40

Qualora si verificassero economie a valere sul 1° sportello di presentazione, la Direzione Coesione Sociale può con proprio provvedimento incrementare la disponibilità del secondo sportello.

Qualora gli Organi dell'Unione Europea, nazionali e/o regionali, modifichino le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Direzione Coesione Sociale potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

6. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI CONTRIBUTI

Il riconoscimento dei costi nell'ambito delle Misure previste dal presente atto avviene sulla base delle disposizioni contenute all'art. 65 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 1304/2013 e delle normative vigenti.

Il costo del P.F.A è determinato dalla somma dei costi degli interventi che lo costituiscono, ciascuno calcolato applicando Unità di Costo Standard (di seguito U.C.S).

Le U.C.S. sono finalizzate ad assicurare con la migliore approssimazione possibile la corrispondenza del preventivo di spesa ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione di un'operazione.

Con l'utilizzo delle U.C.S. il valore del contributo per la realizzazione delle attività viene calcolato sulla base delle attività effettivamente svolte, valorizzate secondo i parametri sottoindicati. La Regione acquisisce prova del fatto che le attività autorizzate siano state realizzate nei fatti; in particolare, l'avvenuta effettuazione dell'attività deve essere certificata e giustificata dal beneficiario e la documentazione a supporto della stessa deve essere conservata in archivio in vista di verifiche e audit. In tali casi la valorizzazione delle attività inserita nelle domande di rimborso costituisce prova di spesa valida quanto i costi reali giustificati con fatture.

Il calcolo del preventivo di spesa per le attività connesse alla formazione è effettuato sulla base della U.C.S. approvata con Determinazione della Direzione Regionale I.FP.L. n. 72 del 19/02/2013 di cui alla tab. 2

Tab. 2) Bando Piani Formativi di Area - 2016-2018		
Unità di Costo Standard		
Tipo di azione	Parametri	
	U.C.S (€ per ora per allievo)	C1 (partecipanti)*
Formazione INDIRETTA di occupati alle dipendenze di terzi committenti	€ 10,71	14

() Il parametro massimo C1 si utilizza esclusivamente in fase di definizione di dettaglio per la determinazione del preventivo delle singole edizioni corsuali.*

7. DEFINIZIONE DEL PREVENTIVO DI CONTRIBUTO

7.1 DETERMINAZIONE DEL PREVENTIVO DEI P.F.A.

In sede di presentazione il preventivo del P.F.A. è costituito dalla somma dei preventivi di ciascun intervento e, **una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile** per il piano nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di attività previste per il numero di destinatari complessivamente previsto (o superiore).

In istruttoria il preventivo del P.F.A. può essere rideterminato in relazione all'ammissibilità dei singoli corsi compresi nel Piano.

In termini economici la dimensione di un singolo P.F.A (con l'esclusione dei costi relativi alla retribuzione dei partecipanti) si intende compresa tra un **minimo di € 20.000** e un **massimo di € 200.000**.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 12 di 40

7.1.1 Determinazione del preventivo degli interventi

Il preventivo di ogni intervento è redatto nel rispetto delle regole di seguito indicate e del parametro U.C.S., riportato nella tabella 2), predefinito in sede di valutazione di congruità dei costi.

L'importo delle spese connesse alla formazione per ogni corso risulta dal prodotto dell'U.C.S., espressa in euro per ora per allievo, per il numero di ore del corso e per il numero complessivo dei lavoratori che durante l'attuazione del piano parteciperanno alle diverse edizioni.

In sede di presentazione del P.F.A. non sono da preventivare le spese di retribuzione allievi, che saranno invece calcolate sulla singola edizione corsuale. La retribuzione degli allievi in formazione, infatti, può rientrare tra i costi del corso (anche se non rimborsabile dalla Regione) e, nei limiti previsti dal reg. UE n. 651/2014, è aggiuntiva rispetto alle spese di formazione calcolate a U.C.S., in quanto il valore di U.C.S. è stato determinato dalla D.D. n. 72 del 19/02/2013 senza tener conto del costo degli allievi in formazione in orario di lavoro che è a carico del datore di lavoro.

Qualora il P.F.A. sia autorizzato, la formalizzazione del contributo definitivo e l'attribuzione delle quote pubbliche e delle percentuali di cofinanziamento relative ai committenti di ciascuna edizione corsuale avviene a seguito dell'effettiva identificazione di questi ultimi, propedeutica all'inizio delle attività; detta attribuzione avviene d'ufficio in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascun committente partecipa all'edizione.

7.1.2 Determinazione del preventivo delle singole edizioni

In fase di definizione di dettaglio il preventivo di ciascuna edizione di un intervento è rideterminato in relazione ai rispettivi destinatari, con le modalità già descritte al precedente paragrafo e costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore di attività previste per il numero di destinatari corrispondente (o superiore) dichiarato per l'edizione stessa.

L'importo delle spese connesse alla formazione per ogni edizione risulta dal prodotto dell'U.C.S. già definita per il corso, espressa in Euro per ora per allievo, per il numero di ore corso e per un numero di allievi non superiore al parametro "C1"- partecipanti (rif. Tab. 2).

Al valore delle spese di formazione, così calcolate, il soggetto attuatore indica, se è da aggiungere oppure no il reddito degli allievi in formazione.

È ammessa l'esposizione del reddito allievi in formazione quando la formazione sia svolta entro l'orario di lavoro, sia ordinario che straordinario, così come definito dalla legge e/o dal CCNL di riferimento per l'azienda, e solo se sia dimostrata la corresponsione di specifica retribuzione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e/o dal CCNL. **L'importo destinabile alle spese di retribuzione degli allievi concorre esclusivamente a comporre la quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Per i corsi destinati a lavoratori occupati in situazione non operativa (a disposizione) indipendentemente dal modello organizzativo adottato, **è esclusa la preventivazione della quota del reddito dei partecipanti assicurata attraverso ammortizzatori sociali pubblici, che pertanto non concorre neppure alla composizione della quota di cofinanziamento posta a carico dell'impresa/ente committente.**

Analogamente per i lavoratori con contratto di somministrazione di cui all'art. 30 del D.lgs 81/2015, è esclusa la preventivazione della quota del reddito dei partecipanti in quanto non costituisce un costo a carico dell'Agenzia per il lavoro somministratrice committente dell'edizione.

La quota di cofinanziamento dell'impresa/ente costituita da spese diverse dalla suddetta retribuzione – sia a preventivo che a consuntivo – è riferibile alle spese connesse alla formazione come determinate applicando l'U.C.S.; pertanto, se non viene esposto il reddito allievi, l'importo del contributo pubblico, riferito alle suddette spese di formazione, viene proporzionalmente ridotto.

L'importo del contributo pubblico massimo attribuibile a un'edizione corsuale è determinato decurtando, dal preventivo complessivo dell'edizione stessa, il cofinanziamento privato che le imprese/enti committenti devono assicurare in relazione alle proprie caratteristiche e alle percentuali di compartecipazione di cui al capitolo 16).

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 13 di 40

8. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

8.1 FORME E SCADENZE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI APPROVAZIONE DEI P.F.A.

Le domande dovranno essere presentate **obbligatoriamente** per mezzo della procedura informatizzata (LIBRA) disponibile su internet all'indirizzo: **<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html>**

Sia gli operatori presentatori dei P.F.A., sia i componenti dell'eventuale RT che non siano in possesso del **Codice Anagrafico Regionale** devono richiederne **preventivamente e per tempo l'attribuzione** all'ufficio regionale preposto, tramite l'apposito programma di autoinserimento, (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>).

Analogamente devono provvedere i committenti i quali, ancorché non indicati in sede di presentazione del piano, dovranno dichiarare l'adesione ai corsi previsti dal P.F.A. preliminarmente al loro rispettivo inizio.

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre controlli e tempi di valutazione dei Piani, consente **l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti nelle diverse fasi del procedimento**; provvede inoltre alla **stampa completa del modulo ufficiale di presentazione** (cd modulo LIBRA).

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, **il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica**. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, **deve essere sottoscritto** dal Legale Rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto proponente. Il modulo originale può altresì essere sottoscritto alla consegna dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto proponente alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo.

Tutti gli operatori **devono obbligatoriamente compilare anche la scheda descrittiva del percorso formativo** relativa ai contenuti didattici di ogni singolo corso.

Tale scheda è progettata attraverso l'area riservata del sito **www.collegamenti.org**, quindi associata alla descrizione amministrativa presentata con il sw LIBRA e rilasciata per la stampa ai fini della consegna alla Regione Piemonte tramite la procedura FPCOMPID, disponibile su internet all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/compid/sslAuthCompid> .

Le domande cartacee devono essere presentate a :

Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale - Settore Formazione Professionale

Via Magenta 12 – Il piano (segreteria) – TORINO

in orario d'ufficio per il pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 sabato e festivi esclusi) nei seguenti periodi di apertura degli sportelli:

- I. presentazione domanda (generata dal sw LIBRA), **da lunedì 30 gennaio a mercoledì 1 febbraio 2017**;
trasmissione informatica dei percorsi didattici (FPCOMPID), **da venerdì 3 fino alle ore 12.00 di lunedì 6 febbraio 2017**;
presentazione della copia cartacea FPCOMPID, **entro mercoledì 8 febbraio 2017**.
- II. presentazione domanda (generata dal sw LIBRA), **da lunedì 26 a mercoledì 28 febbraio 2018**;
trasmissione informatica dei percorsi didattici (FPCOMPID), **da venerdì 02 fino alle ore 12.00 di lunedì 05 marzo 2018**

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 14 di 40

presentazione della copia cartacea FPCOMPID, **entro mercoledì 07 marzo 2018.**

La documentazione cartacea dei percorsi formativi dovrà essere presentata in raccoglitori separati e ogni singolo corso dovrà essere pinzato e inserito possibilmente all'interno di una cartellina. Tutta la documentazione presentata a supporto di FP compid dovrà essere inequivocabilmente riconducibile all'operatore, alla domanda e al rispettivo piano e corso presentato.

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Bando saranno respinte.

Non farà fede il timbro postale.

Una domanda può riferirsi ad uno o a due P.F.A.

Una domanda può riferirsi ad un solo ambito territoriale ottimale.

Un singolo P.F.A può riferirsi ad un solo ambito territoriale ottimale.

8.2 DOCUMENTAZIONE FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA DOMANDA

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

- A. **modulo originale di domanda** (prodotto dalla procedura informatizzata di inoltro) compilato in ogni sua parte e **sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa**, comprendente:
- la dichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo e nella/e relazione/i allegata/e;
 - la dichiarazione di non aver già ottenuto finanziamenti pubblici per gli stessi interventi e le stesse persone;
 - la dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui alla D.lgs 81/2008 e s.m.i.;
 - l'impegno da parte del soggetto proponente a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative, di direzione o coordinamento delle attività oggetto della richiesta;
 - l'indicazione dell'ambito territoriale ottimale di riferimento del/i piano/i;
 - l'indicazione dell'area di riferimento del piano/i: per i riferimenti di tipo territoriale dovrà essere precisato l'elenco dei comuni interessati; per i riferimenti di tipo settoriale dovrà essere precisato il settore coinvolto, in base alla codifica Ateco 2007 delle attività economiche; per i riferimenti di tipo professionale dovrà essere indicata la specifica professionalità/competenza oggetto del Piano;
 - l'impegno da parte del soggetto proponente a garantire il rispetto delle priorità per le quali sia eventualmente richiesta l'assegnazione del relativo punteggio;
 - gli estremi anagrafici di eventuali soggetti promotori che sostengano il/i P.F.A.
- B. **relazione illustrativa** di ciascun P.F.A., recante la motivazione e la finalizzazione del piano, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti e le modalità operative, **redatta utilizzando il format allegato al Manuale di valutazione e reso disponibile sul sito internet della Regione Piemonte**;
- C. fotocopia del **documento di identità**, in corso di validità, del firmatario della domanda ai fini dell'autenticazione nel caso in cui la firma sulla domanda non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge;
- D. copia conforme **dell'atto costitutivo del R.T.** per i soli R.T. già costituiti, o **dichiarazione di impegno alla costituzione del R.T.**, sottoscritta da tutti i soggetti proponenti, con l'indicazione del capofila;
- E. lettere di adesione degli eventuali soggetti promotori di ciascun Piano, indirizzate al soggetto presentatore;

Tutta la documentazione sopra citata deve essere tassativamente consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza; nessuna integrazione è consentita in momenti successivi.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma, se richieste, si considera **irregolare**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 15 di 40

L'assenza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti di cui ai punti A, C e D del presente paragrafo comporta l'inammissibilità della domanda.

L'assenza o la irregolarità della relazione illustrativa, di cui al punto B, comporta l'inammissibilità del relativo P.F.A.

L'assenza o la irregolarità della lettera di adesione, di cui al punto E, comporta l'inammissibilità del relativo soggetto promotore.

La domanda, come sopra formulata, deve inoltre essere accompagnata dalla copia dello **Statuto** del soggetto presentatore e di tutti i soggetti dell'eventuale Raggruppamento temporaneo, anche se non ancora costituito. Per le Agenzie formative, di cui alla LR. 63/95, articolo 11 lettera b), la documentazione deve essere integrata dalla copia dello Statuto del soggetto emanante. Gli statuti devono in ogni caso pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda**, entro 20 giorni dalla chiusura dello sportello di presentazione della domanda.

Nel caso di Statuto già precedentemente depositato devono essere indicati gli estremi della consegna con la dichiarazione attestante che, nel frattempo, non sono intervenute modifiche.

Per gli interventi per i quali siano previste da specifiche disposizioni di settore particolari condizioni, oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, è necessario altresì che l'operatore documenti il possesso degli eventuali requisiti previsti e/o delle autorizzazioni/pareri favorevoli/convenzioni già rilasciate dagli enti competenti **a pena di inammissibilità del corso**.

9. PROCEDURA E CRITERI DI SELEZIONE

Alla chiusura dello sportello sono prese in esame le domande pervenute entro i relativi termini di presentazione.

La selezione delle proposte avviene nel rispetto di quanto previsto dalla D.g.r. n. 15-1644 del 29/06/2015 avente ad oggetto "Le procedure e criteri di selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del P.O.R. FSE 2014/2020, nonché degli indirizzi espressi dalla Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati di cui alla D.g.r. n. 26-3145 del 11/04/2016 e s.m.i. e delle condizioni stabilite dal presente bando.

La qualità degli interventi è garantita, sulla base di quanto previsto al paragrafo 8.1 della Direttiva Formazione Continua e Permanente, dall'applicazione, ai fini della valutazione dei P.F.A, dei criteri di:

- referenzialità (esperienza pregressa, correttezza nella realizzazione di azioni già finanziate)
- fondatezza (dimostrata rispondenza a fabbisogni effettivi e/o previsti)
- innovatività (sviluppo di competenze in campo energetico, ambientale, delle nuove tecnologie, dei nuovi mezzi di trasporto, ecc.)
- significatività (numero imprese e lavoratori coinvolti – impatto sull'area di riferimento – persistenza degli effetti)
- inclusività (destinazione a lavoratori adulti a bassa qualificazione – lavoratori svantaggiati)
- sinergie (connessione con progetti/interventi finanziati da altri Fondi Strutturali - coordinamento con azioni sostenute dai Fondi Interprofessionali – costituzione di working community)

In fase di valutazione si tiene inoltre conto dell'integrazione dei principi orizzontali e delle priorità regionali e territoriali di cui ai precedenti paragrafi 2.1.3 e seguenti.

La selezione delle operazioni si realizza in due differenti momenti:

- verifica di ammissibilità;
- valutazione di merito.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 16 di 40

Le procedure di selezione assicurano il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, riconoscimento reciproco, proporzionalità, pubblicità, economicità, efficacia, tempestività, correttezza.

9.1 VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ

La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare la conformità dell'istanza ai requisiti essenziali per la partecipazione al bando.

9.1.1 Procedure per la verifica di ammissibilità

L' ammissibilità delle proposte è verificata con riferimento ai seguenti elementi:

- 1) conformità della proposta rispetto a termini, modalità e indicazioni previste dal Bando;
- 2) requisiti del proponente;
- 3) requisiti di progetto.

9.1.1.1 Conformità della proposta rispetto a termini, modalità e indicazioni previste dal bando

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande:**

- pervenute fuori dai termini di cui al paragrafo 8.1;
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (ovvero domande prive o con copia del documento di identità che, non in corso di validità, è anche privo di dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario, o con firma priva di altre autenticazioni) o firmate da soggetti non aventi titolo;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione richiesta di cui al par. 8.2 a pena di inammissibilità della domanda;
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione delle proposte;

9.1.1.2 Verifica dei requisiti del proponente

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto **saranno respinte le domande** presentate da soggetti:

- diversi dagli operatori indicati al par. 4.1;
- presentate da soggetti non aventi i requisiti di localizzazione previsti al paragrafo 4.2;
- in situazione di incompatibilità a seguito di sospensione/revoca/decadenza dell'accreditamento;
- in situazione di inadeguatezza amministrativa, finanziaria e operativa;
- che non rispettino gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità fiscale e contributiva.

Le verifiche relative all'adeguatezza amministrativa e al rispetto dei predetti obblighi di legge si intendono assolte per i soggetti già accreditati, in relazione ai controlli, ex ante ed in itinere, relativi all'accreditamento.

Le domande presentate da soggetti in attesa di accreditamento sono ammesse con riserva, fatto salvo l'esito positivo della relativa procedura.

9.1.1.3 Verifica dei requisiti di progetto

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti, i P.F.A.:**

- presentati in eccedenza rispetto al numero massimo di P.F.A. presentabili da un operatore per ambito territoriale (rif. par. 4.1);
- presentati da operatori non localizzati nell'ambito territoriale ottimale di riferimento del P.F.A.
- con dimensione finanziaria inferiore o superiore ai limiti rispettivamente previsti al paragrafo 7.1.
- per i quali non sia prodotta la relazione prevista al punto B del paragrafo 8.2;
- le cui specifiche sezioni del modulo di domanda e/o della relazione illustrativa risultino mancanti o privi dei dati essenziali per la valutazione;
- che, essendo presentati da operatori incorsi nella penalità di cui al successivo paragrafo 12.6, abbiano una dimensione finanziaria superiore all'importo riconosciuto a consuntivo a P.F.A. presentati su sportelli precedenti (non si applica al primo sportello del presente Bando).

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 17 di 40

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti, gli interventi:**

- riferiti ad attività non previste dal Bando o da esso esplicitamente escluse;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, attività o destinatari, alle condizioni previste dal presente Bando;
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo prestabilito;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere/autorizzazione/convenzione/attestazione dell'autorità competente ove richiesto;
- che non valorizzino, secondo quanto previsto e richiamato dal presente Bando, i principi delle pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione e dello sviluppo sostenibile
- privi della scheda descrittiva del percorso formativo, o con la scheda descrittiva redatta su modulistica diversa da quella generata dalla procedura FCOMPID.

Qualora, a seguito di inammissibilità di uno o più interventi, l'importo del P.F.A. scenda al di sotto del limite minimo di cui al paragrafo 7.1, l'intero P.F.A. è considerato inammissibile.

I P.F.A. che, a seguito di valutazione di merito, non raggiungano il punteggio minimo di 400 punti relativamente alla classe B - Caratteristiche della proposta progettuale – sono respinti.

Analogamente sono respinti i singoli interventi che ottengano un punteggio inferiore al minimo previsto (180 punti) nel giudizio di congruenza interna (oggetto B2).

9.1.2 Esiti della verifica di ammissibilità

La verifica di ammissibilità si potrà concludere con esito positivo o negativo.

Nel primo caso l'istanza verrà ammessa alle successive fasi di valutazione, mentre nel secondo caso sarà comunicato al presentatore l'esito negativo con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Il termine per presentare eventuali controdeduzioni è fissato in 10 giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione; la Direzione Coesione Sociale, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto definitivo e all'esclusione dell'istanza dalla selezione oppure all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla conseguente riammissione.

Successivamente i piani e gli interventi ammessi sono sottoposti alla valutazione di merito con attribuzione di un punteggio che, unitamente al punteggio riferito al soggetto proponente e alla eventuale attribuzione di priorità, concorre a determinare il punteggio complessivo del P.F.A.

9.2 VALUTAZIONE DI MERITO

9.2.1 Procedure per la valutazione di merito

La valutazione di merito dei progetti di cui al presente Bando è affidata al nucleo di valutazione appositamente costituito con provvedimento della Direzione Coesione Sociale.

I componenti del nucleo sono individuati sulla base di documentate esperienze e/o professionalità e nel rispetto dei principi di inconfiribilità e incompatibilità previsti dal D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".

L'atto di nomina del nucleo di valutazione include le relative modalità organizzative.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 18 di 40

9.2.2 Classi, oggetti e criteri per la valutazione di merito

Il Comitato di Sorveglianza congiunto dei POR FSE e FESR 2014-2020 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 12 giugno 2015, “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” in conformità alle disposizioni di cui all’ art. 110 del Regolamento (UE) 1303/2013. Le specificazioni previste in tale documento, adottato il 29 giugno 2015 dalla Giunta Regionale con atto deliberativo n. 15 – 1644, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente bando.

Le proposte in possesso dei requisiti di ammissibilità, sono sottoposte a valutazione di merito; a tale scopo sono adottate le seguenti classi di valutazione:

TABELLA 3) – Bando Piani Formativi di Area - 2016-2018		
Classi di valutazione per attività e relativa incidenza percentuale		
Classe di valutazione	%	Punteggio massimo
A) Soggetto proponente	25%	250
B) Caratteristiche della proposta	60%	600
C) Priorità	10%	100
D) Sostenibilità	5%	50
E) Offerta economica	0%	0
Totale	100	1000

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Formazione Continua - Permanente, la Classe E) “Offerta economica”, non è attivata in quanto la spesa è determinata in applicazione di parametri predefiniti.

Le classi di valutazione adottate ai sensi del presente Bando sono declinate negli oggetti e nei relativi criteri di seguito descritti.

Per maggiori dettagli si rinvia allo specifico Manuale Tecnico di Valutazione adottato con apposito provvedimento della Direzione Coesione Sociale.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 19 di 40

9.2.2.1 Criteri di valutazione di merito

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
A Soggetto proponente	A1 Esperienza pregressa	A1.1 Capacità di realizzazione rilevata in precedenti azioni finanziate	150
		A1.2 Correttezza nella realizzazione di interventi pregressi	100
TOTALE A			250

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
B Caratteristiche della proposta	B1 Congruenza del Piano	B1.1 Congruenza tra gli obiettivi del piano e gli interventi formativi proposti, fondatezza, significatività, inclusione sociale e sinergie	300
	B2 Congruenza interna del singolo corso	B2.1 Congruenza tra profilo professionale proposto e contenuti del corso B2.2 Congruenza tra profilo professionale proposto e strumenti del corso B2.3 Congruenza tra profilo professionale proposto e modalità di attuazione del corso	300
	TOTALE B		600

CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
C Priorità	C1 Priorità regionali specifiche	C1.1 Piani formativi strettamente connessi allo sviluppo di progetti innovativi in materia di biotecnologie, aerospazio, mecatronica, mobilità sostenibile, green economy	60
		C1.2 Piani formativi di Area le cui singole edizioni siano tutte destinate a lavoratori di 5 o più imprese/Enti committenti	

Direzione Coesione Sociale		Settore Formazione Professionale	
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.		Pagina 20 di 40	
Segue Classe C Priorità	C2 Priorità territoriali	<p>Ambito territoriale ottimale 1</p> <p>C2.1 Interventi formativi le cui singole edizioni siano tutte destinate a committenti di dimensione micro o piccola e/o a cooperative sociali (L. 381/91)</p> <p>C2.2 Interventi formativi i cui contenuti siano riferiti al turismo/promozione/accoglienza turistica o alla produzione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti agroalimentari di eccellenza territoriale</p> <p>C2.3 Interventi formativi i cui contenuti siano riferiti alla filiera delle costruzioni o al settore della logistica</p> <p>C2.4 Interventi formativi i cui contenuti siano riferiti al settore tessile e/o al settore della meccanica</p> <p>Ambito territoriale ottimale 2</p> <p>C2.1 Interventi formativi le cui singole edizioni siano tutte destinate a committenti di dimensione micro o piccola e/o a cooperative sociali (L. 381/91)</p> <p>C2.2 Interventi formativi i cui contenuti siano riferiti al turismo/promozione/accoglienza turistica o alla produzione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti agroalimentari di eccellenza territoriale</p> <p>C2.5 Interventi formativi i cui contenuti siano riferiti al settore della logistica o della meccanica</p> <p>C2.6 Interventi formativi i cui contenuti siano riferiti al settore orafa</p> <p>Ambito territoriale ottimale 3</p> <p>C2.1 Interventi formativi le cui singole edizioni siano tutte destinate a committenti di dimensione micro o piccola e/o a cooperative sociali (L. 381/91)</p> <p>C2.2 Interventi formativi i cui contenuti siano riferiti al turismo/promozione/accoglienza turistica o alla produzione, trasformazione, valorizzazione dei prodotti agroalimentari di eccellenza territoriale</p> <p>C2.7 Interventi formativi i cui contenuti siano riferiti al recupero edilizio e/o a nuove costruzioni in edilizia ad impatto zero</p> <p>C2.8 Interventi formativi i cui contenuti siano riferiti al settore della meccanica</p>	40
		TOTALE C	
CLASSE	OGGETTO	CRITERI	PUNT. MAX
D Sostenibilità	D1 Organizzazione e logistica	D1.1 Capacità organizzativa/logistica in rapporto agli interventi previsti	50
		TOTALE D	
TOTALE			1000

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 21 di 40

9.2.2.2 Modalità di calcolo dei punteggi

I punteggi sono attribuiti in base alle informazioni presenti sulla domanda, negli archivi delle Amministrazioni Provinciali, sulla documentazione di accompagnamento e in relazione agli impegni assunti con la presentazione della domanda medesima, fatte salve le verifiche disposte dal nucleo di valutazione, che può altresì richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa.

Il punteggio totale di ogni P.F.A. è dato dal punteggio relativo al rispettivo proponente cui si sommano i punteggi riferiti al piano e la media ponderata dei punteggi ottenuti dagli interventi che lo compongono.

Il punteggio degli interventi risultati non ammissibili non concorre al computo della somma totale.

I punteggi per i criteri A1.1 e A1.2 sono attribuiti in base alle informazioni pregresse già in possesso dell'Amministrazione.

Il punteggio relativo alla classe B è calcolato sommando ai punteggi del criterio B1.1, riferiti al Piano, la media ponderata dei punteggi relativi ai criteri B2.1, B2.2 e B2.3 ottenuti dai singoli interventi.

La media è ponderata in base al rapporto tra monte ore per allievi di ciascun corso e monte ore per allievi del Piano.

9.2.3 Esiti della valutazione

Al termine della valutazione a ciascun P.F.A. viene attribuito un punteggio complessivo.

I P.F.A. che, a seguito di valutazione di merito, non raggiungano il punteggio minimo di 400 punti relativamente alla classe B - Caratteristiche della proposta progettuale – sono respinti.

Analogamente sono respinti i singoli interventi che ottengano un punteggio inferiore al minimo previsto (180 punti) nel giudizio di congruenza interna (oggetto B2).

9.2.3.1 Formazione delle graduatorie

La graduatoria di ciascun sportello è formulata, per ciascun ambito territoriale ottimale, mediante ordinamento decrescente dei singoli P.F.A., in relazione al punteggio totale ottenuto da ognuno di essi.

In caso di pari punteggio, sarà data precedenza ai P.F.A. di minore importo e, tra questi, ai P.F.A. con maggior numero di allievi; a seguire sarà data precedenza ai piani con il punteggio più elevato ottenuto per la classe B (caratteristiche della proposta). Ove, a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità, i piani saranno posti in graduatoria secondo l'ordine temporale di presentazione della relativa domanda rappresentato dal numero di protocollo.

All'interno di ogni singola domanda ciascun piano è situato in ordine decrescente in base al punteggio ottenuto a seguito della valutazione della classe B; a parità di punteggio i singoli piani saranno ordinati in base al numero attribuito, in fase di presentazione, dalla procedura informatica a ciascuno di essi.

Il finanziamento dei P.F.A. approvati avviene nell'ordine definito dalla graduatoria relativa al rispettivo ambito territoriale ottimale di riferimento; la copertura finanziaria dei singoli piani è assicurata fino alla concorrenza delle disponibilità previste dal presente bando per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento per il periodo di presentazione cui essi sono riferiti.

Il finanziamento dei piani di ogni graduatoria termina con arrotondamento per difetto all'ultimo P.F.A. integralmente finanziabile.

Le graduatorie riferite al primo sportello di presentazione delle domande si intendono valide fino all'apertura del secondo sportello; le graduatorie di quest'ultimo hanno validità per i 12 mesi successivi all'approvazione.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 22 di 40

10. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'

La Direzione regionale Coesione Sociale approva le graduatorie dei P.F.A. e ne autorizza la realizzazione dandone comunicazione agli operatori interessati.

L'autorizzazione a realizzare i P.F.A. è subordinata:

- all'esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti, nei casi previsti dalla stessa norma;
- alla verifica di sussistenza dell'accREDITAMENTO per la macrotipologia C) "Formazione continua" nei casi previsti;
- all'effettiva costituzione del R.T., nel caso di R.T. non ancora costituiti, e alla presentazione della copia conforme del relativo atto.

Gli operatori che non hanno presentato la domanda di accREDITAMENTO alla data di approvazione delle graduatorie, **ai fini della permanenza nelle graduatorie stesse**, devono presentare la suddetta domanda all'Ufficio regionale preposto **entro 10 giorni** dal ricevimento della comunicazione di approvazione e finanziamento del piano.

Qualora le informazioni "antimafia" di cui all'art.91 del D.Lgs. 159/2011 abbiano dato esito positivo, la predetta autorizzazione è revocata in sede di autotutela e al beneficiario non sarà corrisposto alcun contributo.

L'autorizzazione riporta il termine per la conclusione dei piani, tenendo conto che la durata per la realizzazione di ciascun piano formativo di area finanziato è fissata in **otto mesi**. Tale termine decorre per tutti i piani approvati e finanziati dalla stessa graduatoria nello stesso momento, compresi quindi anche i piani per i quali l'autorizzazione non sia stata eventualmente ancora perfezionata in attesa dell'esito delle procedure di accREDITAMENTO e/o della costituzione del R.T.

Il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a comunicare tempestivamente alla Direzione regionale Coesione Sociale ogni modifica intervenuta successivamente all'autorizzazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Fino alla scadenza di validità delle graduatorie, e fermo restando il relativo ordine, i P.F.A. presenti in esse potranno essere finanziati qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito della revoca/annullamento/ritiro di P.F.A. precedentemente finanziati o dell'eventuale rifinanziamento del presente Bando.

I rapporti tra la Regione e gli operatori assegnatari di finanziamento saranno regolati mediante atto di adesione predisposto secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte, approvate con D.D. n. 807 del 15/11/2016.

Ai fini del presente bando, l'atto di adesione deve essere sottoscritto e inviato agli Uffici regionali dopo l'autorizzazione del P.F.A. e prima della presentazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali.

11. DEFINIZIONE DI OPERAZIONE

Fermo restando quanto stabilito in merito alla definizione di operazione dall'art.2, punto 9) del Reg. (UE) 1303/2013, **ai fini del presente Bando si considera come operazione il singolo P.F.A.** facente capo al medesimo operatore.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 23 di 40

12. MODALITA' DI REALIZZAZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI

12.1 CONDIZIONI GENERALI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

12.1.1 Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali

Quando l'operatore attuatore decide di avviare una o più edizioni di corsi compresi nel P.F.A. autorizzato deve farne richiesta tramite la procedura informatizzata disponibile su internet all'indirizzo:

<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html>

Per ciascuna edizione corsuale sono identificati:

- la **sede accreditata di riferimento** (e l'eventuale sede occasionale);
- le **imprese/enti committenti** con le rispettive caratteristiche dimensionali e di localizzazione;
- il **numero di partecipanti** per ogni committente (con la specificazione delle relative eventuali situazioni di svantaggio secondo la classificazione al capitolo 16);
- il **preventivo di spesa** redatto secondo le indicazioni del paragrafo 7.1.2;
- l'eventuale **attività delegata**;
- gli eventuali **soggetti partner**.

Il numero massimo di partecipanti a ciascuna edizione corsuale conteggiabili ai fini economici non può superare le 14 unità.

Il numero di imprese/enti committenti di un'edizione non può superare il parametro C1 (partecipanti) dichiarato.

In fase di richiesta di autorizzazione all'avvio su ciascuna edizione non può essere previsto un numero di allievi superiore al parametro C1 (partecipanti), tuttavia, per consentire l'iscrizione e la frequenza di allievi in eccedenza rispetto al numero indicato a preventivo, è possibile, nella successiva procedura di inizio corsi, l'inserimento di allievi in sovrannumero, senza effetto ai fini economici; questi possono appartenere soltanto ai committenti autorizzati e devono essere a essi rispettivamente collegati.

Non possono in ogni caso essere inseriti allievi in sovrannumero, neppure in veste di uditori (senza titolo di partecipazione) appartenenti a imprese/enti non committenti.

Il titolo, la durata in ore, i contenuti e il programma didattico di tutte le edizioni di uno stesso corso sono uguali tra loro e corrispondono a quanto approvato per il corso medesimo nel P.F.A.

Analogamente alla modalità già seguita per la presentazione del/dei P.F.A., **anche per l'autorizzazione ad avviare le edizioni corsuali, il modulo originale di richiesta è prodotto direttamente dalla specifica procedura informatizzata**, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

Tale modulo, che non necessita di bollo, deve essere sottoscritto da un responsabile dell'operatore attuatore (legale rappresentante/procuratore speciale) e recapitato, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'avvio dell'edizione corsuale oggetto della richiesta, alle sedi regionali decentrate nell'ambito territoriale di riferimento del P.F.A. .

Gli indirizzi e gli orari di apertura al pubblico delle singole sedi regionali saranno comunicati mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/formazione/direttive/anno_16_17.htm

Le richieste di attivazione di edizioni corsuali devono pervenire, a pena di inammissibilità, almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per la realizzazione del piano.

Non farà fede il timbro postale.

Il modulo originale non deve riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali; in caso di errore di compilazione si deve ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo medesimo.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 24 di 40

12.1.2 Documentazione facente parte integrante della richiesta

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

La richiesta di attivazione di edizione corsuale si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di richiesta** compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto, comprendente l'autodichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo e la dichiarazione attestante il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza di cui alla D.lgs 81/2008 e s.m.i. nelle sedi accreditate di riferimento per le edizioni e nelle eventuali sedi occasionali;
2. fotocopia del **documento di identità**, in corso di validità, del firmatario della richiesta ai fini dell'autenticazione, nel caso in cui la firma sulla richiesta non sia autenticata con altre modalità previste dalla legge;
3. **lettere di adesione** delle imprese/enti committenti rilasciate al soggetto attuatore del P.F.A. Le lettere, redatte per ciascun corso su carta intestata² del committente, datate e sottoscritte in originale dal legale rappresentante (o procuratore speciale), devono contenere tutti i dati e le informazioni indicati nel fac-simile predisposto dall'Amministrazione reso disponibile sul sito internet della Regione Piemonte e fare esplicito riferimento al corso; nella lettera di adesione l'impresa/ente committente deve dichiarare la propria dimensione secondo la classificazione di cui al par. 3.2) (Criteri per la determinazione delle dimensioni aziendali - Allegato B) e il numero di addetti interessati dall'intervento formativo;
4. **Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** di ciascuno dei committenti di non rientrare nella definizione di "impresa in difficoltà" di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/14 (**definizione di impresa in difficoltà** – Allegato C) redatta sul modello fac-simile predisposto dall'Amministrazione reso disponibile sul sito internet della Regione Piemonte, recante in allegato la fotocopia del documento di identità del firmatario;
5. **copia degli accordi di partenariato** recanti ciascuno gli estremi identificativi del partner, l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività affidate, solo nel caso in cui tali elementi non emergano dal modulo di richiesta di attivazione dell'edizione corsuale e dai documenti a esso allegati;
6. **per i soli consorzi di imprese**, dichiarazione del legale rappresentante del consorzio attestante che tutti i committenti dell'edizione corsuale sono aderenti al consorzio da una data antecedente l'approvazione del P.F.A. Nella dichiarazione devono inoltre essere specificatamente elencati i soggetti consorziati che, non figurando tra i committenti, sono tuttavia proposti come partner (par. 12.3).

L'assenza o l'irregolarità della documentazione di cui ai punti 1, 2 e 6 comporta l'inammissibilità della richiesta.

L'assenza o l'irregolarità delle lettere di cui al punto 3 e/o dei documenti di cui al punto 4 comporta l'esclusione dei committenti a cui sono riferiti.

L'assenza o l'irregolarità della documentazione riferita agli accordi di partenariato di cui al punto 5 comporta l'esclusione del partner a cui sono riferiti.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, controllo che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle richieste. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, se rese dall'operatore attuatore, comporta l'immediata cancellazione della richiesta o la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca; se rese dal committente, comporta la cancellazione dello stesso. Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.

² E' sufficiente che la carta riporti il timbro con gli estremi della P.IVA e della sede legale del committente

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 25 di 40

12.1.3 Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla richiesta

La richiesta di attivazione di edizioni corsuali deve inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. qualora nell'edizione siano presenti committenti localizzati in ambiti territoriali diversi da quello di riferimento del P.F.A o nel territorio della Città Metropolitana, nota recante la motivazione della proposta;
2. qualora il committente sia un professionista iscritto al relativo albo, dichiarazione attestante l'iscrizione all'albo professionale di riferimento;
3. qualora il committente sia uno studio professionale, dichiarazione redatta su carta intestata dello studio, attestante la data di avvio dell'attività e il numero dei dipendenti e/o collaboratori;
4. qualora il committente sia un'associazione, una fondazione o un ente (esclusa la Pubblica Amministrazione) non iscritto in camera di commercio: copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
5. la dichiarazione di ciascuno dei committenti di ogni corso di avere o non avere ricevuto notifica di ingiunzione di recupero (clausola Deggendorf) redatta sul modello fac-simile predisposto dall'Amministrazione e reso disponibile sul sito internet della Regione Piemonte recante in allegato la fotocopia del documento di identità del firmatario;
6. per i soli corsi finalizzati a sostenere progetti di investimento approvati e finanziati da altri Fondi Strutturali: copia del provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto di investimento presentato da ciascun committente.
7. nel solo caso di corsi soggetti a specifiche normative di settore, eventuale documentazione richiesta dalla normativa (pareri, autorizzazioni ecc.).

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la richiesta, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, a pena di inammissibilità della relativa richiesta (o delle relative edizioni/committenti), entro la conclusione della fase di istruttoria. La Regione può richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini della verifica di ammissibilità delle richieste. Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti presso gli archivi di altre pubbliche amministrazioni sono acquisiti d'ufficio.

La richiesta di attivazione di edizioni corsuali deve essere preceduta dall'invio agli uffici regionali dell'atto di adesione di cui al capitolo 10, pena l'irricevibilità della richiesta.

12.1.4 Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali

A partire dal mese successivo a quello in cui è stato approvato il P.F.A., dal primo lunedì di ogni mese sono esaminate le richieste di attivazione delle edizioni corsuali pervenute entro l'ultimo venerdì del mese precedente.

La verifica di ammissibilità è finalizzata ad accertare la conformità della richiesta ai requisiti previsti dal bando e si potrà concludere con esito positivo o negativo.

Nel primo caso sarà autorizzato l'avvio delle edizioni contenute nella richiesta, mentre nel secondo caso sarà comunicato al presentatore l'esito negativo con l'indicazione dei motivi ostativi all'accoglimento.

Il termine per presentare eventuali controdeduzioni è fissato in 10 giorni di calendario dal ricevimento della predetta comunicazione; la Direzione Coesione Sociale, valutate le controdeduzioni pervenute nei termini, procederà al rigetto definitivo della richiesta oppure all'accoglimento delle controdeduzioni presentate e alla conseguente riammissione.

La verifica di ammissibilità delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali è affidata agli Uffici della Direzione regionale Coesione Sociale competenti, anche decentrati nell'ambito territoriale di riferimento del P.F.A.

Saranno respinte le richieste:

- non firmate dal legale rappresentante/procuratore speciale del presentatore/attuatore;

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 26 di 40

- prive del documento di identità o con la firma non autenticata secondo le forme di legge (ovvero domande prive o con copia del documento di identità che, non in corso di validità, è anche privo di dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario, o con firma priva di altre autenticazioni) o firmate da soggetti non aventi titolo;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di richiesta prodotto dalla procedura di inoltro;
- prive della dichiarazione relativa alle imprese consorziate, ove richiesta;
- pervenute oltre i termini di presentazione indicati al par. 12.1.1 del presente Bando.

Non sarà autorizzato l'avvio di edizioni corsuali:

- relative a corsi/P.F.A non autorizzati;
- non corredate dalla documentazione richiesta (*);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione della proposta;
- non coerenti con il percorso formativo approvato;
- i cui committenti non risultino coerenti con il target determinato dal P.F.A.;
- che individuino come sede di riferimento delle attività un'unità locale non accreditata;
- che prevedano una sede accreditata di riferimento e/o di svolgimento delle attività non localizzata nell'ambito territoriale di riferimento del P.F.A.;
- che prevedano una sede occasionale di svolgimento delle attività non localizzata nella provincia della sede accreditata di riferimento;
- per i quali tutti i committenti non abbiano titolo di partecipazione(*);
- che non rispettino le indicazioni di priorità approvate.

(*) I committenti di un'edizione corsuale senza titolo di partecipazione o per i quali manchi la documentazione richiesta sono cancellati d'ufficio.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, o sia priva di data o di firma (autenticata nei casi previsti), si considera irregolare e comporta **l'inammissibilità dell'edizione oppure la cancellazione del committente a cui è rispettivamente riferita**. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

12.1.5 Correzioni d'ufficio

In sede di istruttoria delle richieste di attivazione, le edizioni corsuali che eccedano i parametri di spesa o di valore atteso rispettivamente previsti e indicati al capitolo 6 sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote finanziarie a essi relative sono conseguentemente ricalcolate.

Nel caso di committenti i cui dati dimensionali risultino discordanti, l'Ufficio responsabile dell'istruttoria, compiuti i necessari accertamenti, provvede alla correzione d'ufficio; provvede altresì alla correzione d'ufficio sulla base di quanto dichiarato nella lettera di adesione, qualora il numero di allievi indicato su questa risulti inferiore al numero di allievi inserito sul modulo di richiesta di attivazione dell'edizione corsuale.

12.1.6 Autorizzazione delle edizioni corsuali

A conclusione di ciascuna fase di valutazione viene autorizzato, con apposita determinazione, l'avvio delle edizioni corsuali fino alla concorrenza delle disponibilità previste per il corso cui si riferiscono, e viene data comunicazione agli operatori interessati, i quali possono pertanto iniziare le attività.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio delle edizioni autorizzate con i relativi titoli, durate, committenti, numero dei partecipanti, importo dei contributi e percentuale di cofinanziamento privato, riporta altresì il termine massimo entro il quale le stesse devono essere concluse.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 27 di 40

12.2 AVVIO DELLE ATTIVITÀ

12.2.1 Avvio delle edizioni corsuali autorizzate

Il riconoscimento di avvenuto inizio è subordinato a una procedura obbligatoria di comunicazione di avvio corsi per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti.

12.2.2 Riconoscimento di attività avviate precedentemente all'autorizzazione

Gli operatori attuatori, che abbiano presentato richiesta di attivazione di edizioni corsuali su P.F.A. autorizzati e che siano ancora in attesa dell'autorizzazione all'avvio delle edizioni, possono attivare validamente i corsi, presentando tempestivamente apposita comunicazione alla Regione. L'avvio anticipato delle edizioni è consentito solo se l'operatore attuatore è in regola con l'accreditamento delle sedi formative interessate. L'avvio è consentito a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla richiesta di attivazione dell'edizione.

La citata comunicazione, da trasmettere con le modalità previste per i corsi normalmente autorizzati ma attraverso l'apposita procedura informatica per l'avvio corsi anticipato, deve essere accompagnata da una specifica dichiarazione (da consegnare, almeno cinque giorni lavorativi prima della data prevista per l'avvio, al competente ufficio regionale) con la quale l'operatore attuatore si impegna:

- ad avviare l'edizione corsuale sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per i corsi normalmente finanziati;
- ad accettare il controllo degli organi dell'Unione, nazionali, regionali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui l'edizione corsuale attivata non sia successivamente autorizzata.

Nell'eventualità in cui l'edizione corsuale per la quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio - gestione - controllo risulti autorizzata a seguito di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Bando.

12.3 DELEGA - PARTNER

Non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore attuatore titolare dell'autorizzazione medesima. La delega è ammessa, per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi attuatori non possano disporre in maniera diretta e **nel limite del 30% dell'importo riferito alle spese di formazione** (calcolato a U.C.S.) approvate sulla singola edizione corsuale. La richiesta di delega deve essere supportata da rigorosa motivazione che evidenzia l'effettivo valore aggiunto prodotto dalle azioni delegate ed è soggetta ad autorizzazione. Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti, e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il soggetto attuatore titolare dell'autorizzazione, anche per le attività eventualmente delegate.

L'operatore titolare del finanziamento può realizzare le attività anche attraverso **soggetti partner** con i quali intercorra un documentabile vincolo giuridico generale (ad es. consorzio, raggruppamento tra enti/imprese) o specifico (accordo ad hoc, redatto in forma scritta, per la realizzazione del progetto formativo). In presenza di partner è presupposto essenziale, in fase di presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività. Responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso, anche per le attività realizzate dai partner, il titolare dell'autorizzazione.

Le attività affidate a un partner (autorizzato) non costituiscono delega. Non costituisce delega neppure l'acquisizione di beni e servizi aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 28 di 40

Per le ulteriori indicazioni in materia di delega e partenariato si rinvia alle “Linee guida per la gestione delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte” approvate con D.D. n. 807 del 15/11/2016.

12.4 VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA

L'attuazione degli interventi e delle relative edizioni deve avvenire nei tempi stabiliti, nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, **non sono ammesse variazioni della titolarità dei P.F.A., del relativo importo finanziario complessivo, del titolo dei corsi, dei committenti né di alcuno degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato.**

Qualora si rendesse necessaria l'attivazione di edizioni di un intervento in eccedenza alla rispettiva disponibilità finanziaria, il relativo importo può essere aumentato fino ad un massimo del 30% del valore per esso approvato, fermo restando l'ammontare complessivo del P.F.A.

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. dell'operatore e/o dei committenti, preliminari o determinatesi in corso d'opera, devono essere tempestivamente comunicate, ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo.

Le altre eventuali variazioni (indirizzo delle sedi corsuali, calendario/orario di svolgimento, sostituzioni di docenti o allievi, riduzioni di durata o di numero dei partecipanti ecc), devono essere comunicate tramite la procedura informatizzata appositamente predisposta e, ferme restando le rideterminazioni di cui al paragrafo 13), non sono oggetto di autorizzazione.

12.5 TERMINE DELLE ATTIVITA’ – CONCLUSIONE DELL’OPERAZIONE

Tutti gli interventi formativi inseriti nei Piani Formativi di Area autorizzati **devono essere realizzati entro otto mesi dall'autorizzazione del P.F.A. Nel computo del predetto periodo non viene considerato il mese di agosto.**

Trascorso tale termine il Piano Formativo di Area si intende concluso e tutte le attività che lo costituiscono si considerano terminate; le edizioni corsuali eventualmente iniziate dopo tale scadenza, non sono riconosciute ai fini della realizzazione del Piano, né ai fini del relativo finanziamento ed i relativi costi restano a carico del soggetto attuatore; analogamente non sono riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente alla suddetta scadenza, anche se avviate nei termini, salvo specifica deroga.

Per le attività che non risultino iniziate entro la suddetta scadenza si procede alla revoca d'ufficio a seguito della quale il relativo contributo è interamente cancellato, senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione.

L'autorizzazione a realizzare gli interventi di cui al presente Bando esaurisce i propri effetti con la conclusione delle attività in essa previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza, salvo i casi di eventuale contenzioso in att, per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti.

Per le attività oggetto di una autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti della Regione Piemonte.

12.6 PENALITA’

Nei casi di mancata o parziale attuazione di un Piano Formativo di Area autorizzato, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione di edizioni corsuali, anche determinatesi a seguito della revoca di cui al capitolo 12.5, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno indotto restituzione di indebiti, si applicano all'operatore/attuatore le seguenti penalità:

- per una diminuzione del monte ore per allievi complessivo dei P.F.A autorizzati fino al 10% del valore approvato: nessuna penalità;
- per una diminuzione del monte ore per allievi complessivo dei P.F.A autorizzati superiore al 10% del valore approvato: l'operatore/attuatore potrà richiedere contributi a valere sul presente Bando (Il sportello) e sui successivi afferenti il medesimo oggetto, per il periodo immediatamente

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 29 di 40

seguito all'accertamento della carenza, per un importo uguale o inferiore all'importo riconosciuto a consuntivo.

12.7 TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DEL CONSUNTIVO

Entro 60 giorni dal termine ultimo per la conclusione delle attività di cui al paragrafo 12.5, il beneficiario deve predisporre, trasmettere telematicamente e presentare in forma cartacea la "domanda di rimborso finale" ai competenti uffici regionali. La domanda di rimborso finale, può essere predisposta dall'operatore solo quando questi ha provveduto alla dichiarazione di fine attività per tutti i corsi e piani delle operazioni appartenenti alla pratica.

13. MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEL CONSUNTIVO

Il consuntivo del P.F.A. è determinato dalla somma dei consuntivi degli interventi che lo costituiscono.

Il consuntivo di ciascun intervento è determinato dalla somma dei consuntivi delle singole edizioni realizzate.

Il consuntivo di ogni edizione è a sua volta determinato moltiplicando le ore effettivamente realizzate ed ammissibili per il numero complessivo degli allievi che abbiano frequentato almeno i 2/3 delle attività (o il valore percentuale maggiore indicato dalle specifiche disposizioni di settore) per il valore espresso in euro della UCS di riferimento.

Nel caso in cui il **numero di destinatari** risulti **inferiore al valore approvato** a preventivo, anche a seguito del superamento del limite massimo di assenze, si procede alla **rideterminazione** del massimale di

contributo riconoscibile, in relazione al **numero effettivo di partecipanti**.

Si considerano conteggiabili, a titolo di partecipanti effettivi, gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore a un terzo della durata totale effettiva dell'edizione, a eccezione dei corsi per i quali la presenza minima obbligatoria sia diversamente dimensionata da specifiche normative.

Nel caso in cui la **durata** delle attività realizzate risulti **inferiore al valore approvato** a preventivo, si procede alla **rideterminazione** del massimale di contributo riconoscibile in relazione alle **ore effettivamente erogate**. In ogni caso **non saranno ammessi** a consuntivo interventi anche se realizzati e conclusi, la cui durata complessiva non abbia raggiunto **almeno un terzo della durata** prevista dalla relativa autorizzazione, o sia inferiore al limite minimo di durata degli interventi fissato al paragrafo 2.1.2 del presente Bando. Non sono altresì ammesse a rendiconto edizioni corsuali realizzate per una durata inferiore a quella prevista da specifiche disposizioni di settore.

L'eventuale ritiro di un committente comporta, in sede di consuntivo, la detrazione del contributo pubblico ad esso autorizzato dall'importo approvato per l'edizione corsuale; la rinuncia da parte della totalità dei committenti comporta la cancellazione dell'edizione.

Il beneficiario deve dimostrare in fase di consuntivo l'avvenuto cofinanziamento da parte di ciascuna impresa ente/committente nella percentuale indicata nella tabella 4) del capitolo 16.

Nel caso in cui, tra le spese del corso a preventivo, sia stato previsto il reddito allievi, per l'esposizione dei costi a copertura del cofinanziamento privato il soggetto proponente può utilizzare le opzioni di semplificazione previste dall'art. 68, comma 2, del Reg. 1303/2013, secondo le modalità indicate nelle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" approvate con D.D. n. 807 del 15/11/2016.

Nel caso di destinatari non inquadrati da un rapporto di lavoro subordinato, il reddito orario pro capite degli allievi si determina, in fase di consuntivo, secondo le seguenti corrispondenze:

- per titolari e coadiuvanti si assume il costo orario di un lavoratore specializzato secondo il CCNL di riferimento;
- per agenti e soggetti con contratto di collaborazione organizzata dal committente si assume il costo orario definito dal rispettivo contratto, oppure, ove ciò non risulti possibile, si assume il costo orario di un lavoratore qualificato secondo il CCNL di riferimento;
- per liberi professionisti si assume un costo orario corrispondente al valore dell'U.C.S. riportata in tabella 2.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 30 di 40

Non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le durate relative a edizioni corsuali diverse.

Le spese sostenute saranno riconoscibili, nei limiti dell'importo approvato, solo fino alla concorrenza del massimale risultante dalle predette rideterminazioni.

14. CONTROLLI

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione, nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.

Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

L'operatore deve garantire la tenuta di una contabilità separata o di una codifica contabile adeguata per tutte le movimentazioni relative a ciascuna operazione. L'adozione e il mantenimento da parte del beneficiario di un sistema di contabilità separata o comunque di una codificazione contabile adeguata sono oggetto di controllo in loco e per essi è previsto uno specifico item nelle check list adottate.

Per quanto attiene ai controlli è necessario fare riferimento a quanto definito nel documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" approvate con D.D. n. 807 del 15/11/2016.

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di autorizzazione.

Ai sensi del Reg. UE n. 1304/2013 e con quanto precisato nella nota della Commissione Europea COCOF/09/0025/04-EN, per i provvedimenti che applicano opzioni di semplificazione non è richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi della spesa in sede di controllo, tuttavia, **al fine della verifica del rispetto delle quote di cofinanziamento privato ai sensi del Reg. UE n. 651/14** è in ogni caso richiesta l'esibizione dei documenti giustificativi di spesa relativi a tali quote.

Qualora dai controlli emergessero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, si dispone, previa comunicazione all'attuatore, la revoca, parziale o totale del contributo.

15. FLUSSI FINANZIARI

Il riconoscimento del contributo al beneficiario avviene secondo le seguenti modalità:

- **Entro otto mesi dalla data di autorizzazione del P.F.A.**, è facoltà del soggetto attuatore richiedere l'erogazione di una anticipazione **pari al 50% del finanziamento spettante per le edizioni corsuali autorizzate e avviate**. Tale importo deve essere garantito da idonea polizza fidejussoria secondo quanto previsto dalle "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" approvate con D.D. n. 807 del 15/11/2016.
- Il saldo, determinato a conclusione del controllo della domanda di rimborso finale, viene calcolato come differenza tra il valore riconosciuto con il controllo finale e l'ammontare dell'eventuale anticipazione erogata. Qualora dal verbale di controllo finale si evidenzino un saldo negativo, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla restituzione delle somme non spettanti con le modalità descritte nel documento "Linee guida per la gestione e il controllo delle operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte" approvate con D.D. n. 807 del 15/11/2016.

16. AIUTI DI STATO

In applicazione delle norme dell'Unione Europea per gli aiuti di stato, qualsiasi operatore privato che benefici di un'azione formativa rivolta ai propri addetti, **indipendentemente dalla titolarità con la quale detta azione viene realizzata**, è tenuto a garantire la compartecipazione alle relative spese, garantendo le quote di cofinanziamento previste dagli appositi Regolamenti.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 31 di 40

I contributi di cui al presente Bando non possono essere erogati a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, comma 4, lett. a del Reg. UE 651/14), c.d. clausola Deggendorf.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. b del Reg. UE 651/14, i contributi di cui al presente Bando non possono essere concessi a favore di imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto 18 del citato Regolamento (allegato C del presente bando).

In applicazione del Reg. UE 651/2014 relativamente agli aiuti per la formazione (art. 31), si fa riferimento alle seguenti intensità di cofinanziamento:

TABELLA 4) – Bando Piani Formativi di Area - 2016-2018	
Quota minima di cofinanziamento privato	
	<i>Formazione</i>
Grandi imprese	50 %
Medie imprese	40 %
Piccole e micro imprese	30 %

Fermo restando il limite minimo di cofinanziamento pari al 30 %, le percentuali suindicate sono ridotte del 10 % quando le azioni oggetto del contributo siano destinate alla formazione dei lavoratori con disabilità o a lavoratori svantaggiati come di seguito definiti: (fatte salve le esclusioni di cui al precedente paragrafo 3.3):

«lavoratore con disabilità»:

- a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; oppure
- b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;

«lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere l'esigenza di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

16.1 DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO E LIMITI DI CUMULO

L'importo del cofinanziamento privato è calcolato per ogni intervento, sulla base del costo totale in relazione alle condizioni ed alle relative intensità percentuali di cui alla precedente tabella 4.

Al fine di consentire il calcolo delle singole quote di cofinanziamento il costo totale è ripartito ed attribuito d'ufficio ai diversi committenti, in ragione proporzionale al numero di allievi con cui ciascuno di essi partecipa al corso. In tale caso l'importo del cofinanziamento privato del corso **è costituito dalla somma delle quote di cofinanziamento privato calcolate per ciascuno dei committenti** del corso stessi, in relazione alle proprie specifiche condizioni e relative intensità percentuali. Tutti i committenti del presente Bando (compresi

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 32 di 40

gli Enti non classificati come impresa) garantiscono la compartecipazione con risorse proprie, secondo le intensità indicate in tabella 4.

L'eventuale riduzione di intensità dovuta alla presenza di soggetti disabili o svantaggiati si applica quando **tutti i partecipanti** di un medesimo committente si trovano in tale condizione di disabilità o svantaggio.

Le rimanenti quote pubbliche, derivanti dal POR FSE 2014-2020, sono a carico del Fondo Sociale Europeo, dello Stato e della Regione, nelle proporzioni definite dalla normativa vigente e compatibili con le rispettive disponibilità di bilancio.

Le agenzie formative, i consorzi e i capofila di RT, titolari di attività formative sono tenuti a garantire che le imprese/enti committenti assicurino il rispettivo cofinanziamento.

Il contributo pubblico totale complessivamente attribuibile ad una singola impresa, per l'insieme delle azioni formative realizzabili a valere sul presente Bando, non può di norma superare la somma di 2 milioni di Euro; entro lo stesso limite deve essere contenuto l'eventuale cumulo con altri aiuti di stato o altre misure di sostegno dell'Unione, in relazione agli stessi costi ammissibili. Qualora detto limite dovesse essere superato, l'intervento sarà notificato ai competenti organi della UE ed il relativo finanziamento sarà condizionato all'esito di tale procedura.

17. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La pubblicizzazione delle attività finanziate deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 115 e seguenti del Reg. (UE) 1303/2013 e in conformità della "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014/2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 12 giugno 2015.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai Beneficiari e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020, sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>

Il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione dell'operazione compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Sociale Europeo.

Qualsiasi documento destinato al pubblico o ai partecipanti, relativo all'attuazione delle azioni autorizzate ai sensi del presente Bando, deve essere impaginato tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento.

18. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 12 del Reg. UE n. 651/2014, i registri e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al predetto regolamento devono essere conservati dal Beneficiario del contributo per 10 anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto ai sensi del presente Bando.

Inoltre, in base alla normativa nazionale, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 33 di 40

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa dell'unione e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Controllo degli Organismi Intermedi, dell'Autorità di Audit e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Reg. (UE) 1303/2013.

19. TUTELA DELLA PRIVACY

L'Amministrazione garantisce il trattamento dei dati in conformità alle norme e disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/ del 30/06/2003 s.m.i.) e alle disposizioni in materia dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Si informa che ai sensi dell'art. 13 del Dlgs 196/2003, i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente Bando e per tutti gli adempimenti connessi. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità a procedere all'assegnazione e all'erogazione dei contributi.

I dati raccolti sono conservati a cura della Direzione regionale Coesione Sociale e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità alle disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento dei dati rilevati nell'ambito delle operazioni di cui al presente Bando è il Direttore regionale della Direzione Coesione sociale, al quale gli interessati possono rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Dlgs 196/2003.

20. DISPOSIZIONI FINALI

20.1 INQUADRAMENTO GIURIDICO E FISCALE DELLE SOMME EROGATE

Le somme di cui al presente Bando costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore delle imprese/enti per la formazione del personale in esse/i impiegato, da erogare agli enti di formazione (lettere a, b, c dell'art. 11 L.R. 63/95) o ai consorzi delle imprese stesse nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, si precisa che:

- i contributi finalizzati alla realizzazione di attività di formazione professionale nell'ambito di un regime di sovvenzione ex art. 12 della legge n. 241/1990, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell'I.V.A., in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità delle operazioni poste in essere, inquadrandosi tali contributi non come corrispettivi di servizi, ma come erogazioni finanziarie carenti del presupposto oggettivo e, in quanto tali, fuori dal campo di applicazione I.V.A. (art. 2, comma 3, lett. a D.P.R. n. 633/1972);
- ai fini delle Imposte Dirette (D.P.R. 917/1986 s.m.i. e D.P.R. 600/1973 s.m.i.), le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della Legge n. 67 dell'11/03/1988, nonché quanto previsto dalle disposizioni contenute nel Vademecum del FSE 2014_2020.

20.2 ADEMPIMENTI INERENTI IL MONITORAGGIO DELLE OPERAZIONI

Al fine di adempiere alle prescrizioni regolamentari in merito al monitoraggio degli interventi cofinanziati dal PO FSE 2014 2020 della Regione Piemonte, i beneficiari sono tenuti alla raccolta delle informazioni inerenti i partecipanti necessarie per la quantificazione degli indicatori riportati nel POR FSE e nell'Allegato I al Reg. (UE) 1304/2013.

Tali informazioni devono essere raccolte e trattate in conformità alla vigenti norme in tema di trattamento dei dati personali e dei dati sensibili ed essere trasmesse alla Direzione regionale Coesione Sociale attraverso gli applicativi informatici di gestione delle attività di formazione professionale predisposti dall'Autorità di Gestione

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 34 di 40

20.3 TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di approvazione degli interventi di cui al presente Bando è stato individuato con D.G.R. n. 15-3199 del 26 aprile 2016 ed è pari a 180 giorni dalla scadenza ultima fissata per la presentazione delle domande riferite a ciascun sportello.

20.4 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento di selezione delle operazioni di cui al presente Bando è il Dirigente del Settore Formazione Professionale della Direzione regionale Coesione Sociale.

Eventuali richieste di informazioni possono essere indirizzate al Settore Formazione Professionale della Regione alla seguente casella di posta elettronica: formazionecontinua@regione.piemonte.it.

21. RIFERIMENTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI

Oltre ai riferimenti normativi già citati nella Direttiva relativa alla formazione continua e permanente dei lavoratori occupati - periodo 2016 – 2018, approvata con D.G.R. n. 26 - 3145 del 11/4/2016 e s.m.i., che qui si intendono come interamente richiamati, il presente Bando fa riferimento alle seguenti normative e disposizioni attuative.

21.1 RIFERIMENTI COMUNITARI

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6/5/2003 relativa alla definizione di Microimprese, piccole imprese e medie imprese.

Nota della Commissione Europea COCOF/09/0025/04 28/01/2010 "Costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari. Importi forfettari"

Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 giugno 2014 IT L 187)

21.2 RIFERIMENTI NAZIONALI

Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 Codice Civile e s.m.i.

D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e s.m.i.

D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 "TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi" e s.m.i.

Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa"

D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.

D.Lgs. n. 276 del 10/09/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"

D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro" e s.m.i.

D.Lgs. 159 del 06/09/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"

L. n. 92 del 28/06/2012 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e s.m.i.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 35 di 40

D.Lgs n. 13 del 16/01//2013 “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”

D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”

D.Lgs n. 81 del 15/06/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”

D.I. del 30/6/2015 del MLPS “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”

21.3 RIFERIMENTI REGIONALI

L.R. n. 63 del 13/04/1995 “Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale”

D.G.R. n. 29-3181 del 19/06/2006 “Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali” e s.m.i.

D.D. n. 72 del 19/02/2013 “Approvazione dell'applicazione della metodologia di calcolo per l'adozione delle opzioni di semplificazione di cui all'art. 11.3 (b) (ii) Regolamento CE 1081/2006 modificato dal Reg. (CE) 396/2009 sulle azioni previste dalla “Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati” periodo 2008-2014 di cui alla D.G.R. n. 13-9531 del 2/9/2008” e s.m.i.

Documento strategico unitario della Regione Piemonte per la programmazione 2014 – 2020 dei fondi europei a finalità strutturale approvato nella seduta del Consiglio Regionale n. 409 del 04/03/2014

D.g.r. n. 15-1644 del 29/06/2015 – “POR F.S.E. “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” - Presa d'atto del documento “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020”

D.D. n. 511 del 02/07/2015 “Approvazione standard di progettazione e di erogazione dei percorsi formativi”

L.R. n. 23 del 29/10/2015 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”

D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016 “Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione regionale Coesione sociale e omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, L.R. n 23/15, delle funzioni già esercitate dalle province e dalla Città metropolitana, prima dell'entrata in vigore della legge citata. Integrazioni alla DGR n 34-670 del 27.09.10 ex art. 35 D.lgs 33/13”

DGR n. 48-3448 del 06/06/16 “Approvazione dei nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze nella formazione professionale. Revoca parziale della DGR n. 152-3672 del 02/08/2006”

DD n. 420 del 1/7/2016 “Approvazione delle indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze”

D.D. n. 807 del 15/11/2016 “Art. 122, comma 1, Reg. (U.E.) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo *Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione* – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014/2020 CCI 2014IT05SFOP13”.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 36 di 40

ALLEGATO A

Elenco delle aree-sottoaree professionali strategiche per l'economia regionale, individuate nell'ambito della concertazione tra le parti sociali in occasione dell'incontro del Tavolo tecnico per la formazione dei lavoratori occupati del 25 luglio 2016.

Area professionale		Sottoarea professionale	
1	AGRO-ALIMENTARE	1	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
1	AGRO-ALIMENTARE	2	PRODUZIONI ALIMENTARI
2	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	4	CHIMICA
2	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	5	VETRO, CERAMICA E MATERIALI DA COSTRUZIONE
2	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	6	TAC (TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURE) E SISTEMA MODA
2	MANIFATTURIERA E ARTIGIANATO	7	LEGNO E ARREDO
3	MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI	9	MECCANICA; PRODUZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE; IMPIANTISTICA
3	MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI	10	EDILIZIA
4	CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	12	STAMPA ED EDITORIA
4	CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	13	SERVIZI DI INFORMATICA
4	CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	14	SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E POSTE
4	CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	15	SERVIZI CULTURALI E DI SPETTACOLO
5	SERVIZI COMMERCIALI	16	SERVIZI DI DISTRIBUZIONE COMMERCIALE
5	SERVIZI COMMERCIALI	17	TRASPORTI
5	SERVIZI COMMERCIALI	18	SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI
5	SERVIZI COMMERCIALI	19	AREA COMUNE (INCLUSIVA DEI SERVIZI ALLE IMPRESE)
6	TURISMO E SPORT	20	SERVIZI TURISTICI
6	TURISMO E SPORT	21	SERVIZI PER LE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE
7	SERVIZI ALLA PERSONA	22	SERVIZI SOCIO-SANITARI
7	SERVIZI ALLA PERSONA	23	SERVIZI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE
7	SERVIZI ALLA PERSONA	24	SERVIZI ALLA PERSONA
8	TRASVERSALE	26	TAVOLI TEMATICI

ALLEGATO B

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_I°Agg.	Pagina 37 di 40

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE DIMENSIONI AZIENDALI

(Allegato I al Reg. UE n. 651 del 17/06/2014)

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («*business angels*»), a condizione che il totale investito dai suddetti «*business angels*» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 38 di 40

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate come imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonchè i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25% o oltre da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodi di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constatata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 39 di 40

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla partecipazione di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite il consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

Direzione Coesione Sociale	Settore Formazione Professionale
Bando per la presentazione dei PFA 2016 – 2018_1°Agg.	Pagina 40 di 40

ALLEGATO C
DEFINIZIONE DI IMPRESA IN DIFFICOLTA'

dall'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014

Si definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della *due diligence* da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità

illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

2) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.